



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Già SEZIONE DI SAN DONA' DI PIAVE**

Il giudice, dr. Lina Tosi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Depositata in formato telematico nella causa civile iscritta al n. (40000)957/12 del  
Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

**da**

**Larus s.r.l.** con l'avv. Riccardo Bistolfi di Acqui Terme e Roberto Rossi di Venezia

**Attrice**

**contro**

**Banca Nazionale del Lavoro s.p.a con sede in Roma** con l'avv. Federica Tramarollo e  
l'avv. Davide Cortese

**Convenuta**

Oggetto: contratti bancari

Udienza di precisazione delle conclusioni : 6/2/15

**Conclusioni delle parti: come in atto di citazione e come in comparsa di risposta**  
**rispettivamente**

**MOTIVI**

Larus ha introdotto il giudizio affermando di avere stipulato con la convenuta, il  
8/5/2006, un contratto di mutuo; che successivamente le era stata proposta dalla Banca  
la sottoscrizione di prodotti finanziari, i quali secondo la proponente erano necessari per



garantire la mutuataria dal rischio di rialzo dei tassi di interesse. Lamentava che la banca in realtà non avesse perseguito lo scopo di “protezione” dichiarato, ma solo uno scopo di proprio utile. Lamentava inoltre che erano state applicate delle “commissioni implicite”. Con la censura di carenza di causa, violazione di norme imperative (art. 21 TUF) e illecito concludeva per l'accertamento della “nullità o annullabilità” del contratto quadro in derivati, condannarsi la convenuta a restituire le somme impiegate per gli ordini di acquisto dei derivati, da determinarsi in corso di causa, accertare l'illecito e l'inadempimento della convenuta “con le conseguenti pronunce di risoluzione dei contratti derivati”, nonché restituzioni e risarcimento (le conclusioni di cui all'atto di citazione sono lievemente alterate nella versione contenuta in conclusionale, anche se non in maniera sostanziale)

Ha anche chiesto ex art. 700 c.p.c. sospensione degli addebiti periodici.

La Banca resiste su tutti i punti, confermando di avere inteso offrire un derivato di copertura, secondo un contratto valido dal punto di vista formale, osservando che la funzione di copertura non attiene alla causa ma ai motivi, osservando che l'andamento più recente del derivato, con oneri sulla Larus, da un lato deriva da vicende di mercato non prevedibili, dall'altro è comunque compensato dal generale abbassamento dei tassi.

Il ricorso cautelare è stato respinto con ordinanza 3-4/12/2013 alla quale si fa rimando integrale, così come si fa rimando alla ordinanza a verbale 7/3/2012 per quanto attiene alla illustrazione della qualità dell'espositiva attorea, e alla interpretazione della domanda: l'atto di citazione è assolutamente insufficiente nella illustrazione della lagnanza relativa alle “commissioni implicite”, e all'”illecito”, onde per tale parte la domanda è nulla; né vi è interesse alla pronuncia di “annullabilità”; mentre la domanda è sufficientemente chiara nell'allegare difetto di causa, ciò cui si correla la censura di nullità del contratto quadro – in realtà si tratterebbe piuttosto distorsione della causa reale rispetto a quella dichiarata o promessa – e inadempimento.

Quanto a parte convenuta, invece è assolutamente vago il fondamento in fatto della sua eccezione di prescrizione, cennata in comparsa di risposta, più che formulata, a proposito della censura attorea di annullabilità, peraltro trattata dalla convenuta come se fosse stata proposta una domanda di annullamento. L'eccezione è pertanto nulla. Addirittura la convenuta formula per la prima volta in conclusionale eccezione di prescrizione rispetto ad una domanda risarcitoria suppostamene proposta a titolo precontrattuale da parte attrice – domanda che invero non risulta proposta, non



vedendosi nel ponderoso atto di citazione richiamo, quanto al fondamento dell'illecito, alla responsabilità precontrattuale.

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, era istruita per prove orali e CTU (dr. Gianni Corradini) come da verbale e le parti precisavano poi le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

Il nucleo delle doglianze di parte attrice è di essere stata indotta a sottoscrivere un prodotto derivato, (Interest rate Swap, Purple Collar In & Out 152856) che sebbene presentato come prodotto di copertura contro il rischio finanziario, in realtà non ha affatto, per la sua struttura, tale funzione; e lamenta che la banca abbia violato i principi di diligenza, professionalità e buona fede nel proporre uno strumento in realtà inadeguato alle necessità del cliente, quale essa dichiarava di volere soddisfare.

Va ancora ribadito, come già nell'ordinanza di rigetto della cautela, che la violazione dell'art. 21 T.U.F. non costituisce causa di nullità (Cass. SSUU 26724/2007).

Quanto alle caratteristiche del contratto, il consulente tecnico di ufficio nella prima relazione (dep. 7/11/2013) ha esaminato alla luce del principio contabile internazionale IAS 39, valido a distinguere derivati con funzione di copertura – quale era stato promesso essere il presente – da quelli speculativi. Di tale criterio egli ha giustificato l'utilizzo anche dopo che il giudice gli ha proposto di operare una verifica con metodo diverso (seconda relazione dep. 7/2/2014); e infatti *“L'approccio dello IAS 39 verifica in modo retrospettivo l'andamento del valore ...generato dal sottostante rispetto al valore del derivato e sancisce la capacità del derivato di essere di copertura solo quando i valori in questione si muovono nella stessa direzione. L'analisi svolta dal CTU ha invece dimostrato che nei periodi successivi alla stipula il derivato non rispetta questi criteri, e la variazione del suo valore non segue la variazione del valore del sottostante, decretandone la caratteristica di strumento speculativo e non di copertura”*. Egli è giunto alla conclusione che il contratto, sebbene presenti dal punto di vista formale le caratteristiche di un derivato di copertura, solo per la prima scadenza, quella del 31/12/2006, rientrava nei parametri IAS 39 che permettono di qualificare un contratto come di copertura, mentre successivamente, e anche prima di produrre sensibilmente effetti economicamente negativi (ciò che avvenne solo dal 31/12/2009, p.



17 relazione CTU) esso comunque, in base al test IAS 39, mostrava chiaramente le sue caratteristiche fortemente sbilanciate a favore della banca, e quindi speculative, e non di copertura. Ciò avveniva ben prima che il crack Lehman Brothers o altri fattori cominciassero a spingere il mercato in una direzione (eventualmente) inaspettata. Osserva peraltro il CTU che si può dire che il crack Lehman Brothers abbia influito sull'andamento dei tassi, ma potrebbe anche essere vero il contrario, e cioè che l'andamento dei tassi, la speculazione finanziaria, la commercializzazione di prodotti finanziari molto spinti abbia provocato il fallimento di LB. In altre parole, l'andamento del mercato negli anni precedenti il fallimento LB aveva comunque caratteristiche note agli operatori, rispetto alle quali essi erano in grado di formulare prognosi. Certo, se l'andamento dei tassi avesse rispettato la serie storica dei tassi Euribor anteriori la stipula, il derivato avrebbe funto da copertura, cioè non avrebbe dato sbilanci negativi per il cliente; ma quanto alle prognosi circa l'andamento dei tassi formulabili alla data della stipula in assenza del fallimento LB, il CTU ha precisato che comunque era da attendersi un allineamento al ribasso dei tassi di interesse nell'area Euro, come già previsto fin dal 1992 dal 4° paragrafo Maastricht. E il derivato prevede, in caso di Euribor pari o inferiore al 2,45%, che il cliente sia gravato di un tasso del 4,45%.

Il CTU osserva in definitiva, con riguardo allo strumento in esame, che le sue caratteristiche sono tali da presentare, già al momento della stipula, una notevole sproporzione fra i benefici offerti al cliente e quelli attribuiti alla banca (p. 8 seconda relazione). Egli ha determinato in euro 78.868,82 gli esborsi conseguiti alla stipula, calcolati alla data del 30/6/2012.

Va richiamata, per i principi che statuisce sulla questione della nullità per violazione dell'art.2 1 TUF inteso come norma imperativa, e della nullità per ragioni inficianti la causa, nonché in materia di inadempimento (temi tutti introdotti dalla parte attrice) Cass. sez. 1, n. 8462 del 10/4/2014: *In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze*



*risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro". Va in ogni caso escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso"*

Ciò posto, va osservato che nel contratto quadro (doc. 3 attrice) l'interesse del cliente a cautelarsi dai rischi di variazione del tasso e la offerta da parte della banca di strumenti di copertura fa parte delle premesse, e quindi delle promesse, del contratto stesso:

- *"b) il cliente ha interesse ad effettuare le operazioni di cui al presente contratto al fine di cautelarsi rispetto al rischio di interesse sulle proprie posizioni..."*
- *c) la Banca...effettua operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, tra le quali Operazioni analoghe a quelle oggetto del contratto , atte a soddisfare l'interesse del cliente sopra descritto..."*

Rispetto a questa premessa, che fondava l'affidamento del cliente, soggetto non dotato di competenze specifiche, alle proposte della banca, la proposta al cliente ed esecuzione dell'ordine del "Purple Collar" di cui si tratta costituisce da parte della Banca inadempimento agli impegni da essa presi con il contratto quadro. Il fatto che nella "conferma" relativa al derivato, sottoscritta il 12/6/2006, si legga la dicitura prestampata "*c)pur essendosi, se del caso, consultato con i tecnici della Banca relativamente ai vari dati e parametri economico – finanziari e di mercato...[l'operazione] è stata decisa in proprio, con piena libertà di azione, possedendo la conoscenza ed esperienza necessaria per comprendere i benefici e i rischi derivanti dalla stessa*" non vale certo ad esimere la banca dai suoi doveri quali assunti in contratto quadro e comunque imposti dall'art. 21 TUF, volta che le competenze occorrenti sono invero specialistiche e non certo proprie del medio imprenditore, e non è emerso dall'istruttoria né che il Battaglia, in sede di trattativa per l'acquisto del derivato, fosse assistito da professionisti competenti – per il che si intende un dottore commercialista – che avessero esaminato le caratteristiche del derivato in concreto offerto. Ciò già stando alle dichiarazioni del teste Urga, introdotto dalla banca, che non ha affatto confermato il



quadro di consapevolezza e capacità di decisione, nonché di presenza di assistenza professionale e di lunga trattativa sul derivato, che i capitoli proposti vorrebbero fare emergere in capo al Battaglia. In concreto Larus, che ha capitale di euro 10.000,00 e conta tre soci, fra cui la moglie del legale rappresentante Battaglia Lorenzo era gestore di un albergo; vedasi visura camerale.

In ogni caso merita ricordare il principio espresso da Cass. sez. I, n. 18039 del 19/10/2012: *“In tema di intermediazione mobiliare, l’intermediario finanziario, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento [neppure, inciso del giudice che qui scrive] nel caso in cui l’investitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l’intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come, ad esempio, l’età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato)”*.

Pertanto, accogliendo la domanda risolutoria di parte attrice, che pur nella sua improprietà linguistica, proprio per il suo presentarsi come un aspetto di una congerie di censure miranti, tutte e comunque, a ottenere all’attrice di riavere il denaro impiegato nell’operazione, può intendersi riferita a tutti i patti che presidiano l’operazione, e quindi anche al contratto quadro (riferimento alla “nascita e gestione del rapporto”), va dichiarato risolto per inadempimento della banca convenuta il contratto quadro, privo di data (presumibilmente stipulato fra il 8 e il 12/6/2006), con conseguenti effetti ex art. 1458 c.c. sulla conferma d’ordine 12/6/2006 e sugli esborsi conseguenti, e va condannata la banca convenuta a restituire le somme calcolate dal CTU, con gli interessi dalla data delle singole appostazioni in conto al saldo. La domanda di rivalutazione non è motivata, e trattandosi di debito di valuta non sono dovute valutazioni di ufficio circa l’idoneità dell’interesse legale a soddisfare il fine restitutorio.

Le spese incluse quelle di CTU seguono la soccombenza, e si moderano tenendo conto della soccombenza nel procedimento cautelare, nonché della scarsa chiarezza dell’atto introduttivo e delle sue conclusioni.



**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati intercorso fra le parti, e conseguentemente inefficaci gli atti conseguenti;
  - 2) condanna la convenuta a restituire all'attore euro 78.868,82 con interessi al tasso di legge dalle singole appostazioni negative apportate sul conto di appoggio, al saldo;
  - 3) Pone a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in causa e le spese di lite di parte attrice, per euro 10.000,00 in compensi, 458,00 in spese, oltre spese generali, iva e cpa
- Venezia, 8/5/2015

Il Giudice  
Dr. Lina Tosi

